



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

R.g.n. 25-1/2023

Il Giudice Designato

letto il ricorso depositato il 9.03.2023 da parte ricorrente MUREDDU FRANCA (C.F. MRDFNC58T41I838B), assistita dall'Avv. Francesca Mazzenga e coadiuvata dall'organismo di composizione della crisi Dott.ssa Elettra Orlandi, per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte delle obbligazioni contratte nei confronti di società finanziarie dall'anno 2013, che ammontano ad euro 69.835,28;

rilevato che al ricorso ex art. 67 CCII risultano allegati, o comunque inclusi nel ricorso stesso, la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II – V co., e 68 CCII oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 CCII che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 CCII – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 CCII;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., CCII – a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso;

considerato che il patrimonio di parte ricorrente è costituito unicamente dal suo stipendio di lavoratrice dipendente con retribuzione mensile di euro 1.500,00 (oggi euro 1000,00 tenuto conto delle trattenute) e da un autoveicolo di valore irrisorio;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sull'unico bene costituente il patrimonio di parte ricorrente – potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;



ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;
ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;
visti gli artt. 67, 68 e 70 CCII;

p.q.m.

1. dispone che il ricorso, che include la proposta ed il piano, presentato da parte ricorrente ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web di questo Tribunale;
 2. ordina all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro giorni da deposito del presente provvedimento;
 3. invita i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
 4. avverte i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., CCII;
 5. ordina all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., CCII a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;
 6. dispone il divieto – ex art. 70, IV co., CCII – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;
 7. avverte parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., CCII - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;
- Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente e all'OCC.

Cassino, 16-07-2023

Il G.D. Maria Rosaria Ciuffi



STUDIO LEGALE
AVVOCATO FRANCESCA MAZZENGA
Patrocinante in Cassazione
 Via XX Settembre, n. 42 - 03039 SORA (Fr)
 Telefax: 0776.1985559 - Mobile: 347/7690518
 pec: francescamazzenga@pec.avvomaticassino.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
- SEZIONE FALLIMENTARE -

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONTESTUALE OMOLOGA DEL PIANO
(ex art. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii.)

Nell'interesse della sig.ra **Franca Mureddu** nata a Sora (Fr) il 01.12.1958, ivi residente in via E. Facchini, 03039 (cod. fisc. MRDFNC58T4I1838B) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca Mazzenga del Foro di Cassino (cod. fisc. MZZFNC74H50I838E) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Sora (Fr) alla Via XX Settembre n. 42. L'Avv. Francesca Mazzenga dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0776.1985559 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: francescamazzenga@pec.avvomaticassino.it

PREMESSO

- Che la ricorrente Franca Mureddu non è soggetta alle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i., trattandosi di privato la cui esposizione debitoria non deriva da attività di impresa;
- Che la ricorrente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altre procedure di esdebitazione e di composizione della crisi;
- Che la ricorrente ha fornito idonea documentazione tale da consentire una dettagliata ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale;
- Che dall'esame della documentazione esaminata rileva un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dalla stessa ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, specialmente nel corso dell'ultimo anno, ha reso enormemente difficoltoso l'adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze originariamente stabilite;
- Che detto squilibrio ha trovato le proprie cause nei seguenti fattori: a) esigenza di adempiere alle obbligazioni essenziali della vita ed a quelle sopravvenute verso la famiglia della figlia, con particolare riguardo ai figli minori della stessa e del figlio Mario Perruzza; b) congiuntura economica non favorevole a livello generale; c) riduzione capacità di acquisto della moneta unitamente all'aumento generalizzato dei prezzi/costo



della vita che interessa e si ripercuote sulle famiglie monoreddito; d) necessità di ricorrere a cure mediche ed interventi chirurgici a causa delle diverse patologie da cui la ricorrente è afflitta; e) l'unica fonte di reddito per l'intera famiglia è costituita dallo stipendio della ricorrente.

- Che, quindi, con istanza del 14.02.2022 la ricorrente ha adito il Tribunale di Cassino per chiedere la nomina di un professionista in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi (**all. n. 23 ricorso per la nomina**);
- Che il Tribunale adito, con decreto cronol. n. 3176/2022 del 17.02.2022, nell'ambito del giudizio iscritto all'R.G.V.G. n. 265/2022, ha nominato quale O.C.C. la Dott.ssa Commercialista Elettra Orlandi che ha accettato l'incarico (**all. n. 23 provvedimento di nomina**).

- INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ❖ La ricorrente Franca Mureddu nata a Sora il 01.12.1958, cod. fisc. MRD FNC 58T41 I 838B, residente in Sora (Fr) Via Edoardo Facchini, nella presentazione del Piano di ristrutturazione dei debiti intende avvalersi delle disposizioni di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83, secondo lo schema del “**Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**” ex Artt. 67 e seguenti del Codice Crisi Impresa, poiché non presenta debiti contratti nell'ambito di attività imprenditoriale bensì prestati ai quali ha fatto ricorso in momenti di difficoltà.
- ❖ Si esclude la liquidazione non essendo il debitore intestatario di beni immobili.
- ❖ La Signora Mureddu è coniugata con il Signor Adolfo Peruzza dal 08.08.1978. Dall'unione hanno avuto tre figli: Martina Peruzza nata a Sora il 29.05.1979, coniugata dal 1998 e separata con quattro figli; Mario Peruzza nato a Sora il 15.11.1980 non convivente con i genitori ma disoccupato e Chiara Peruzza nata a Sora il 28.07.1992 non convivente con i genitori. Formalmente e come evincibile dalla certificazione di Stato di Famiglia attualmente il nucleo familiare della Signora Mureddu è composto da 2 persone (**All. n. 1 certificato contestuale famiglia e residenzastato di famiglia**). Come si dirà successivamente, la signora Mureddu si è assunta il peso di taluni oneri afferenti i figli ed i nipoti. La Signora Mureddu ha fornito idonea documentazione che consente una ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale. L'inquadramento della Signora Franca Mureddu risulta coerente con la disciplina di cui all'art. 67 del D.lgs 14/2019 e con la definizione ivi contenuta di consumatore, ovvero: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se*



socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

- ❖ La signora Franca Mureddu è lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la Azienda ASL di Frosinone dal 01.01.1980 con la qualifica di Operatrice Socio Sanitario e, come riscontrato dalle ultime buste paga, percepisce un reddito mensile netto di poco superiore a 1.000,00 Euro (All. n. 2 ultima busta paga). Sulla somma mensile percepita impattano negativamente due trattenute per rimborso finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio a favore di **IBL Banca Spa per Euro 234,00** e di **Santander Consumer Bank Spa per Euro 271,00**.
- ❖ La signora è proprietaria di autovettura Tipo Renault Clio tg. FP998HD immatricolata nell'anno 23.3.2018, acquistata usata in data 14.5.2021 di scarso valore commerciale (unico mezzo di trasporto) utilizzata prevalentemente per gli spostamenti verso il luogo di lavoro e che assorbe una quota non secondaria delle spese correnti successivamente dettagliate (all. n. 14 carta di circolazione veicolo).
- ❖ La signora Mureddu alla data del 31.12.2022 ha maturato un TFS pari ad **Euro 57.175,47** che la stessa pone a garanzia dell'assolvimento del Piano di Ristrutturazione, qualora omologato.

La situazione debitoria a carico della ricorrente è compendiabile come segue:

- Ad oggi l'esposizione debitoria è pari ad **€ 69.835,28** data dalla sommatoria dei debiti come di seguito esposti:
- Santander Consumer Bank importo debito residuo Euro 19.783,00;
- BCC Credito Consumo SpA importo debito residuo Euro 3.390,04;
- Kruk Italia SrL importo debito residuo Euro 28.167,59;
- BMW Bank GMBH importo debito residuo Euro 7.874,50;
- Agos Ducato SpA importo debito residuo Euro 2.716,00;
- IBL Banca SpA importo debito residuo Euro 3.512,22;
- Findomestic SpA importo debito residuo Euro 4.228,97;
- Agenzia Entrate Riscossione importo debito residuo Euro 162,96
- Esposizione complessiva Euro 69.835,28.

Come già esposto in precedenza, il debito verso Santander Consumer Bank viene rimborsato mensilmente con trattenuta di Euro 271,00 sul cedolino paga, mentre per il debito verso IBL Banca Spa avviene una trattenuta di 234,00 Euro mensili (All. n. 7 contratto Santander Consumer Bank; all. n. 8 contratto BCC; all. n. 9 contratto Kruk Italia SrL; all. n. 10 contratto BMW Bank gmbh; all. n. 11 contratto Agos Ducato SpA; all. n. 12 contratto IBL Banca SpA; all. n. 13 contratto Findomestic Spa).



- SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA RICORRENTE**Beni immobili**

La ricorrente non risulta essere proprietaria di beni immobili.

Patrimonio mobiliare

- **Autovettura Renault Clio, tg. FP998HD, immatricolata il 23.3.2018 del valore di Euro 7.000,00 circa**
- **Saldo conto corrente al 31.12.2022 Euro 4.221,27**
- **Valore TFS liquidato al pensionamento Euro 57.175,47.**

La signora Mureddu Franca è lavoratore dipendente, l'ultima busta paga relativa al mese di Gennaio 2023 è stata pari ad euro 1.022,00 avendo subito la trattenuta di Euro 234,00 a favore di IBL Banca Spa ed Euro 271,00 a favore di Santander Consumer Bank SPA.

I redditi dichiarati nell'ultimo triennio conseguono esclusivamente da lavoro dipendente (all. n. 19 dichiarazioni ultimo triennio).

Dati reddituali attuali della ricorrente

Ad ogni buon conto, i dati reddituali storici esposti dalla Signora Franca Mureddu in sede di ricorso, sono compendiabili come segue:

ANNO	REDDITO LORDO	IMPOSTE	REDDITO DISPONIBILE
<u>2019</u>	21.204,00	4.429,00	<u>16.775,00</u>
<u>2020</u>	22.325,00	4.822,00	<u>17.530,00</u>
<u>2021</u>	21.901,00	4.668,00	<u>17.233,00</u>

Assumendo quale spunto per lo sviluppo della proposta del Piano l'ultimo reddito disponibile - escludendo l'effetto delle trattenute effettuate a rimborso delle cessioni del "quinto" a favore di IBL Banca Spa e di Santander Consumer Bank SpA - rispetto alla disponibilità media mensile di circa euro 1.430,00, emerge una totale incapienza del reddito rispetto alle esigenze di vita quotidiana dell'istante e del nucleo familiare rispetto alle rate di rimborso dei finanziamenti.

Ad oggi le esigenze familiari correnti sono fronteggiate con il concorso dei redditi generati dalla ricorrente e dal coniuge Adolfo Peruzza, pensionato con una pensione mensile di circa Euro 525,00. Pertanto, a livello aggregato, il nucleo familiare può contare su disponibilità mensili nell'ordine di 1.955 Euro circa.

In merito, invece, alle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare dall'elenco prodotto risulta che l'importo mensile necessario è di € 1.550,00, dettagliato nella seguente tabella:



Spese Mensili Nucleo Familiare	
Voci di Spesa	Importo
Affitto Abitazione	107
Assicurazione Auto	85
Bollo Auto	13
Spese auto per spostamento lavoro	275
Condominio	50
Spese Mediche farmacia esami patologie	250
Spesa Alimentare Nucleo	400
Elettricità	120
Gas	150
Acqua	100
Totale Spese mensili	1.550,00

Dal prospetto si evince come, rispetto alle risorse disponibili, residuano somme da destinare al rimborso dei finanziamenti accesi non superiori a 405,00 Euro.

Attualmente, le sole rate di rimborso mensili mediante trattenuta sulla retribuzione mensile ammontano complessivamente ad Euro 505,00, rendendo quindi impossibile l'assolvimento a favore degli altri creditori e, comunque, assorbendo già circa 100,00 Euro mensili in più rispetto alla liquidità disponibile.

È evidente lo stato di sovraindebitamento così come definito dalla normativa, ovvero: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*, stante la perdurante condizione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e la conseguente rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte ed, anzi, la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

- SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO. CONDOTTA INCOLPEVOLE DELLA RICORRENTE

⇒ Le vicende che hanno generato l'indebitamento della sig.ra Mureddu Franca hanno avuto origine nella stipula di una serie di contratti di finanziamento, alcuni dei quali non potevano essere concessi. La sig.ra Mureddu veniva assunta con contratto a tempo



indeterminato con le mansioni di O.S.S. presso la AUSL FR 7 in data 01.01.1980 con una retribuzione netta mensile di circa Euro 1.000,00. Il marito con il quale è sposata dall'08.08.1978 con rito concordatario, sig. Adolfo Perruzza, ha esercitato l'attività di barbiere sotto forma di ditta individuale chiusa nel giugno 1998 a causa della crisi economica ma percependo effettivamente la pensione di scarse euro 508,00 solo dall'anno 2019 (**all. n. 15 cedolino pensione Adolfo Perruzza e visura cessazione ditta individuale**). Ragon per cui, lo stipendio della sig.ra Franca Mureddu ha rappresentato l'unica fonte di reddito e di sostentamento per il nucleo familiare. Quest'ultimo, anche se formalmente composto dalla ricorrente e dal marito in realtà, è di fatto composto anche dai figli e dai nipoti della sig.ra che per diverse ragioni si sono appoggiati economicamente e moralmente alla medesima. Difatti, riferisce la ricorrente che il sovraindebitamento è stato causato dal dover di fatto mantenere i figli ed i quattro nipoti in quanto il figlio Perruzza Mario, nato a Sora il 15.11.1980 è disoccupato e soffre di una forma depressiva che non gli permette al momento di lavorare mentre la figlia Perruzza Martina, nata a Sora il 29.5.1979 separata e con quattro figli a sua volta, nell'anno 2018 ha subito un gravissimo incidente stradale che l'ha costretta a sottoporsi a cure ed interventi chirurgici presso il presidio ospedaliero Policlinico Umberto I in Roma, rischiando addirittura di restare paralizzata. Per tale motivo la ricorrente si è recata tutti i giorni a Roma per assistere la figlia e per i successivi sei mesi si è occupata della sua convalescenza oltre, ovviamente, a crescere e mantenere i quattro nipoti. Tali circostanze hanno comportato, come è facile dedurre, un notevole esborso in denaro potendo contare solo sul proprio stipendio mensile.

- ⇒ Non da ultimo la ricorrente ha sempre sofferto di importanti problemi di salute cronicizzati nel tempo che l'hanno costretta ad interventi chirurgici e cure mediche ancora in atto: a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sindrome di Schogen, tiroide di Hashimoto, intervento agli occhi per asportazione nodulo, intervento al naso per deviazione con problemi respiratori, peritonite, malattia autoimmune (**all. n. 16 documentazione medica**).
- ⇒ Riferisce, sostanzialmente, che il sovraindebitamento è stato causato dal dover chiedere prestiti per curare se stessa, sua figlia e mantenere figli e nipoti (**la sig.ra ha subito 11 interventi chirurgici 3 biopsie 2 interventi alle corde vocali e due interventi al setto nasale, oltre a soffrire di una malattia autoimmune cronicizzata**).
- ⇒ Decide per tali ragioni di accedere al credito al consumo nell'anno **2013** stipulando un contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio con IBL Banca, contratto n. 527711 in atti, con rate mensili di euro 234,00 trattenute alla fonte, 120 rate per un capitale lordo mutuato di euro 28.080,00 e capitale netto euro 20.934,86. Detta cessione veniva concessa dall'istituto mutuante su una retribuzione mensile netta di circa euro 1.347,39.



- ⇒ La somma finanziata è stata destinata alle esigenze dei figli allora minori e del nucleo familiare e la rata viene trattenuta alla fonte, per cui la ricorrente non può dirsi insolvente rispetto al detto finanziamento.
- ⇒ Nell'anno **2016**, in data 10 giugno, contrae un prestito personale con BCC Consumer Bank n. 319706 di euro 10.930,78, da restituire euro 14.179,48, con una rata mensile dell'importo di euro 166,97.
- ⇒ Nell'anno **2018** contrae un nuovo contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio con Santander Consumer Bank dell'importo di euro 32.520,00, di cui 11.988,32 vengono utilizzati per estinguere un precedente finanziamento residuando, così, nelle tasche della ricorrente solo la minor somma di euro 20.532,00, contratto n. 20080946, con una trattenuta sullo stipendio di euro 271,00 per 120 mesi. A parere di chi scrive detto prestito non era concedibile in quanto nell'ottica di valutazione del merito creditizio la banca Santander avrebbe dovuto prevedere che essendo lo stipendio già gravato da precedenti prestiti sarebbe residuata alla sig.ra una somma molto al di sotto del minimo vitale.
- ⇒ Medesime osservazioni valgono a maggior ragione per i prestiti successivi: il **16.7.2019** contrae un prestito personale con Unicredit SpA n. 9351818 con cui estingue il precedente del 06.5.2016 di euro 30.840,00, restandole pochissima liquidità (prestito 120 mesi x rata euro 344,00 con cui estingue euro 30.840,00 precedente prestito); ad oggi la società Kruk SrL risulta cessionaria dei detti crediti.
- ⇒ Nell'anno 2020 in data 22 maggio contrae un prestito con Agos Ducato SpA, fido di euro 2.500,00, rata mese euro 187,78, mentre in data 27.5.2021 acquista una vettura di seconda mano Renault Clio accendendo un prestito con Bmw bank gmbh impegnandosi per 48 rate da euro 200,00 perchè l'autovettura risultava necessaria per andare a lavoro spesso presso la sede della AUSL di Frosinone.
- ⇒ La ricorrente, pur con enorme difficoltà, ha assolto il rimborso delle rate fino a che, a causa della necessità di sostenere spese sanitarie della stessa Signora Mureddu e dei figli, quest'ultima non è stata più nella condizione di assolvere gli obblighi di cui all'attuale sovraindebitamento.
- ⇒ La Signora Mureddu accusa da tempo importanti problemi di salute che l'hanno costretta a cure costose ed interventi chirurgici per Sindrome di Schogen [malattia autoimmune in cui il sistema riconosce come estranee le ghiandole che secernono liquidi come, ad esempio, le ghiandole lacrimali e salivari, e le aggredisce provocando infiammazione] tiroidite di Hashimoto, noduli agli occhi, deviazione del naso e peritonite.
- ⇒ Complessivamente la Signora ha subito oltre 15 interventi chirurgici.



- ⇒ A ciò aggiungasi il sostegno assicurato al figlio Mario Peruzza, disoccupato ma con forme di depressione e quindi sostanzialmente a carico della famiglia di origine, della figlia Martina e dei quattro figli della stessa, in specie da quando in seguito ad un grave incidente stradale, Martina è stata costretta ad un lungo ricovero e ad una pesante convalescenza, come già sopra detto.
- ⇒ In sostanza, la genesi del sovraindebitamento è da rinvenirsi nell'esigenza di adempiere alle obbligazioni essenziali della vita e quelle sopravvenute verso la famiglia della figlia, con particolare riguardo ai figli minori di essa e del figlio Mario.
- ⇒ Dall'analisi degli estratti conto bancari, peraltro, risulta evidente come le spese mensilmente sostenute dalla signora siano quelle inerenti alle esigenze della vita corrente, non rilevandosi, per converso, alcun esborso per spese velleitarie o, comunque, sintomatiche di comportamenti colposi nella determinazione dell'indebitamento complessivo (l'unica somma più consistente rispetto agli acquisti per il cibo ed i medicinali è rappresentata da un risarcimento danni materiali all'autovettura per un sinistro in cui è rimasta coinvolta e che la sig.ra ha utilizzato per pagare il carrozziere che si è occupato di riparare il veicolo).
- ⇒ Quindi è possibile affermare che la signora Franca Mureddu non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che non ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
- ⇒ D'altro canto, il comportamento dei soggetti finanziatori aveva ingenerato nella signora Mureddu una solida conferma del proprio **merito creditizio**.
- ⇒ È del tutto evidente che l'esposizione debitoria sopra riportata è spropositata rispetto al patrimonio della ricorrente. Dall'analisi degli estratti conto bancari, peraltro, risulta evidente come le spese mensilmente sostenute dalla sig.ra Franca Mureddu siano attinenti al pagamento delle spese inerenti le esigenze della vita corrente, non rilevandosi, per converso, alcun esborso per spese velleitarie o, comunque, sintomatiche di comportamenti colposi nella determinazione dell'indebitamento complessivo.

La ricorrente non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. L'assoluta limpidezza del comportamento della stessa è avvalorata anche dall'assenza di qualsivoglia iscrizione *ex art. 335 c.p.p.* e di protesti come dimostrato dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (**all. n. 18 certificato 335 cpp**).

La ricorrente ha registrato un aumento del proprio indebitamento nei confronti dei creditori in forma totalmente incolpevole, in quanto le obbligazioni oggetto dell'indebitamento c.d. "a cascata" sono state determinate dall'esigenza di fronteggiare le spese della famiglia e sanitarie



per tutte le ragioni sopra esposte.

Lo stato di crisi finanziaria ed economica della ricorrente e, quindi, lo stato di bisogno in cui la stessa operava, era a conoscenza degli istituti finanziatori, anche se in alcuni momenti in cui la ricorrente si è rivolta alle finanziarie godeva una retribuzione stabile; inoltre, l'iscrizione in Banca Dati Pubblica Crif avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli istituti finanziatori; che prevede sia la comunicazione sia la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. E', infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB. Il processo di valutazione del merito creditizio (c.d. *credit scoring*) è uno strumento che gli intermediari finanziari usano per aiutare i loro clienti a conseguire le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze. Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli artt. 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio nell'art. 124-bis TUB (inserito nel D. lgs. n. 141/2010), nel cui contenuto confluiscono fedelmente. La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto, o dopo la sua conclusione, allorché le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito creditizio del consumatore, inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale, attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione della banca dati.

Più precisamente, l'esito negativo della verifica del merito creditizio di colui che aspiri ad ottenere un finanziamento può, ai sensi dell'art. 124 bis TUB, precludere al consumatore l'accesso al credito.

A ben vedere, invece, nel caso che ci occupa è il comportamento dei soggetti finanziatori ad aver ingenerato nella sig.ra Franca Mureddu una solida conferma del proprio merito creditizio. Le istruttorie preliminari svolte dai finanziatori ai fini della c.d. valutazione del merito creditizio di cui alla Direttiva 2008/48/CE che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento giuridico con il D.Lgs. 13.08.2010 n. 141, impone agli istituti di credito di acquisire diligentemente tutte le necessarie informazioni finalizzate a valutare il merito creditizio dei soggetti finanziati (cfr. in particolare l'art. 124 bis TUB). In altre parole, la decisione della Banca circa l'erogazione del credito deve basarsi su una completa istruttoria che consenta una valutazione positiva circa la capacità del consumatore di restituire l'importo finanziato, maggiorato degli interessi, in base alle informazioni da quest'ultimo fornite.



Ferma l'“incolpevole responsabilità” della ricorrente si auspica che il giudizio di meritevolezza del Giudicante (condotto a tutela del ceto creditorio) non prescinda da un bilanciamento delle diverse posizioni di forza tra istituto finanziario e consumatore e del correlato squilibrio contrattuale tra le parti e ciò proprio alla luce della nuova disciplina del sovraindebitamento racchiusa nel CCI.

Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale ritiene sussistente il concorso colposo degli istituti di credito nella determinazione del sovraindebitamento per inadempimento degli obblighi relativi alla corretta valutazione del merito creditizio (Trib. Napoli Nord, decr. 16.05.2018; Trib. Cassino, decr. 11.12.2019). Del resto l'art. 4 ter della Legge 176/2020 richiede l'indicazione da parte dell'OCC, nella sua relazione, della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento. In tal senso si è inteso individuare una soglia oltre la quale il sovraindebitamento, se non dipeso da causa non imputabile al debitore, può ritenersi incolpevole: esso va individuato nel rapporto di proporzionalità tra reddito e debiti il quale non deve superare la soglia di un terzo. Nella fattispecie le società finanziarie, nel loro complesso, hanno offerto un eccesso di credito non erogato nell'ottica di una futura ragionevole sostenibilità bensì con la inevitabile conseguenza di determinare una situazione oggi non più sostenibile per il ricorrente.

Quindi, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'omologa del piano è necessario considerare la iniziale situazione finanziaria della ricorrente, le ragioni sottese all'indebitamento, le eventuali specificità del contesto familiare, il grado di conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli strumenti creditizi.

Il sovraindebitamento colposo può escludersi quando ad una situazione finanziaria inizialmente adeguata (percezione di due stipendi da lavoro dipendente a fronte della contrazione di debiti proporzionati alle entrate dei coniugi) segua un evento particolarmente incisivo per l'economia familiare, legato a bisogni certamente non voluttuari che, in una spirale d'indebitamento crescente, porti la coppia a stipulare nuovi finanziamenti di durata maggiore e rata inferiore, nel tentativo di riacquisire margini di liquidità.

Risulta infatti che nel momento in cui ha fatto ricorso al credito la sig.ra Franca Mureddu aveva un reddito da lavoro e le sue entrate erano superiori a quelle oggi percepite.

Circa il giudizio di diligenza riguardo il nuovo Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, la dottrina più autorevole ha ritenuto che il legislatore ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa gravità a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura. Il giudizio va quindi



basato su un livello di capacità di previsione molto bassa, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema cioè dell'art. 1176 c.c.) tenuto conto che si tratta di consumatore, pertanto un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in generale. Emerge allora, a titolo semplificativo, che non potrà essere considerato immeritevole un soggetto che subisce aggravi di costi di mantenimento della famiglia. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di **requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge**, individuati nella **mala fede** o nel compimento di **atti di frode** (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura).

Ebbene, nella fattispecie in esame non è ravvisabile in capo alla ricorrente né la malafede né una condotta fraudolenta in quanto le sue decisioni sono state dettate semmai da una condizione di "disperazione" e da uno "stato di necessità" in quanto le società finanziarie, nel loro complesso, hanno offerto un eccesso di credito, non erogato nell'ottica di una futura ragionevole sostenibilità, con la inevitabile conseguenza di determinare una situazione oggi non più sostenibile aggravata dallo stato di salute della ricorrente e dall'età. Non esistono, nel caso di specie, cause ostative soggettive e la ricorrente è meritevole di veder omologato il piano posto che la situazione debitoria di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, ma dalla necessità di trovare sempre un modo per mantenere se stessa e la sua famiglia.

- PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ATTESTATO DALL'OCC

La ricorrente, in ragione delle argomentazioni sopra esposte, per la soddisfazione dei creditori intende proporre il seguente piano di ristrutturazione dei debiti così come "attestato" da un Organismo di Composizione della Crisi nella persona della Dott.ssa Commercialista Elettra Orlandi nominato nell'ambito del procedimento R.G.V.G. n. 265/2022 del Tribunale di Cassino (all. n. 23).

La proposta di piano prevede:

- ⇒ Il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e quindi i compensi professionali per il consulente nominato quale Organismo di Composizione della Crisi e per l'assistenza legale svolta dallo scrivente difensore;
- ⇒ Il pagamento del 40% delle restanti posizioni debitorie (debiti chirografari).

I crediti in prededuzione saranno soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario nei 22 mesi immediatamente successivi all'omologa del presente piano.

Il dettaglio dei creditori e delle relative percentuali di soddisfo sono rappresentate nella tabella



seguente:

Creditori in prededuzione	Importo	
Compenso OCC	€ 3890,45	10 rate da 356,81 x 10 mesi + 1 ^a rata da 322,35 l'11° mese
Spese legali	€ 4281,66	1 ^a rata da 34,46 l'11° mese + 11 rate da E. 356,81 dal 12° mese al 22° mese + 1 ^a rata da 322,28 il 23° mese
TOTALE COMPLESSIVO COMPENSI PROFESSIONALI	€ 8.172,11	Rata primi 22 mesi E. 356,81 rata 23° mese E. 322,29

Pertanto, nei primi 11 mesi successivi all'omologa del piano sarà estinto il pagamento nei confronti dell'OCC mentre, nei 12 mesi successivi l'estinzione del detto pagamento la ricorrente inizierà a versare per i successivi 12 mesi la medesima rata fino al pagamento integrale dei compensi legali; così facendo, a fronte delle risorse disponibili al netto delle spese, un rata mensile di € 356,81 permetterà alla ricorrente di superare la situazione di squilibrio ed al contempo, lasciare anche a disposizione una somma utile per eventuali imprevisti.

Ricostruendo tutti gli elementi attivi e passivi sin qui considerati, la nuova situazione per i primi ventitré mesi successivi all'eventuale omologa, sarebbe dunque la seguente:

Risorse disponibili (base mensile)	€ 1955
Spese (base mensile)	€ 1550
Rata complessiva PRIMI 23 MESI	€ 356,81
Differenza	€ 48,2

Dal ventitreesimo mese in poi, la ricorrente inizierà a versare le rate secondo il seguente piano, composto da n. 84 rate mensili (7 anni) il cui dettaglio è quello rappresentato nelle seguenti tabelle

CREDITORI CHIROGRAFARI	CREDITO VANTATO	IMPORTO FALCIDIATO	RATA MENSILE	RATA MENSILE INTERESSI 5%
Santander Consumer -Bank	19.783,00	7.913,20	94,20	111,84
BCC Credito Consumo Spa	3.390,04	1.356,02	16,14	19,17
Kruk Italia S.r.L.	28.167,59	11.267,04	134,13	159,25
BMW Bank gmbh	7.874,50	3.149,80	37,50	44,52
Agos Ducato Spa	2.716,00	1.086,40	12,93	15,36
IBL Banca Spa	3.512,22	1.404,89	16,72	19,86
Findomestic Spa	4.228,97	1.691,59	20,14	23,91
Agenzia Entrate Riscossione	162,96	65,18	0,78	0,92
TOTALE	69.835,28	27.934,11	332,55	394,83

Anche in questo secondo caso, a fronte delle risorse disponibili al netto delle spese, la rata complessiva di € 394,83 risulterebbe ancora sostenibile.



- CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA

La proposta contenuta nel piano proposto presenta notevoli profili di convenienza rispetto al recupero coattivo in quanto garantirebbe ai creditori, nella loro totalità, pagamenti immediati e mensili sin dall'omologa del piano.

La ricorrente non risulta essere proprietaria di beni immobili ed attualmente, a suo favore risulta solo la proprietà di beni mobili registrati ai quali attribuire un valore di mercato stimabile in complessivi Euro 7.000,00 circa.

In considerazione dello stato d'uso dei beni suddetti il realizzo di una somma complessiva superiore a quella proposta è veramente ottimistica .

L'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore, nel caso che ci occupa, non esiste non essendoci la titolarità del diritto di proprietà di beni immobili in capo alla ricorrente.

Al contrario, con il piano di ristrutturazione dei debiti i creditori potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso, ma avranno garantito il pagamento integrale del credito medesimo, come stralciato.

Il proposto piano del consumatore, pur prevedendo il pagamento parziale del debito, assicura una percentuale di soddisfazione presumibilmente superiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione.

Inoltre, la valutazione sulla convenienza del piano non può prescindere dal riferimento ai costi delle procedure esecutive individuali, funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita di realizzazione rimessa all'esito della vendita nelle previste forme giudiziali.

Per tutte le suesposte ed accertate criticità si ritiene di fatto che l'ipotesi liquidatoria non sia assolutamente preferibile oltre che in questo caso inesistente, mentre il pignoramento dello stipendio incontrerebbe per i creditori le criticità di seguito esposte. Qualora i creditori dovessero procedere al recupero coattivo dei rispettivi crediti mediante pignoramento dello stipendio del debitore, stante il concorso di crediti dei quali la maggior parte di uguale natura, secondo la prassi di questo Tribunale il quinto del credito da retribuzione pignorato verrebbe assegnato al primo creditore pignorante, mentre gli ulteriori creditori (interventuti o successivi pignoranti) verrebbero soddisfatti "in coda" una volta estinto il debito contratto con il primo pignorante, con il concreto rischio, per gli ulteriori creditori di percepire ben poco o nulla, avuto riguardo, tra l'altro, alla circostanza che la retribuzione verrebbe assegnata nella misura di 1/5 ed al netto della cessione del quinto già operate e della quota necessaria per il sostentamento del nucleo familiare in relazione al minimo vitale per sopravvivere. Inoltre, risulterebbe pignorabile soltanto il quinto che eccede la soglia di povertà, aumentata della metà (cioè la parte che eccede, ad oggi, gli € 679,50), vale a dire un importo risibile e sempre con la sopra descritta soluzione della consecuzione dei creditori nel soddisfacimento (uno in coda all'altro).



In definitiva, anche e soprattutto per l'assenza di titolarità di beni immobili in capo alla ricorrente, il piano appare senza dubbio maggiormente conveniente per tutti i creditori chirografari rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto in sede liquidativa non troverebbero alcuna soddisfazione attesa la consistenza del patrimonio del debitore. Inoltre perché è garantito il pagamento degli interessi commerciali per il periodo successivo all'anno, somma ulteriore che mai potrebbe essere percepita in sede liquidatoria.

- **GARANZIE PER IL PUNTUALE ADEMPIMENTO DEL PIANO**

La ricorrente Franca Mureddu a garanzia del puntuale adempimento del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 e ss. D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii. propone a garanzia:

- il TFS della Signora Franca Mureddu la quale, a garanzia del corretto adempimento del piano proposto, pone la somma maturata a titolo di TFS al momento della cessazione dell'attività lavorativa quantificata in circa **Euro 57.175,47**;
- copertura assicurativa obbligatoria ex art. 54 DPR 180/1950 e ss.ii.mm. relativa al rischio di premorienza e di perdita del posto di lavoro contenuta nelle polizze assicurative a corredo dei prestiti.

Infine, la ricorrente per tutta la durata del piano, ove omologato, si asterrà dall'accesso al mercato del credito al consumo, dall'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed dalla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

- **SOSTENIBILITÀ COERENZA E FATTIBILITÀ DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

In conclusione il piano di ristrutturazione dei debiti appare del tutto ammissibile e coerente con le vigenti previsioni normative. Invero, come si evince dalla relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 allegata al presente ricorso:

- ⇒ la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dal D.Lgs. 14/2019;
- ⇒ La proposta del piano è ammissibile ai sensi dell'art. 68 D.lgs 14/2019 comma 1;
- ⇒ La proposta del piano rispetta le disposizioni di cui all'art. 67 (elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'inesistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi 5 anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- ⇒ La debitrice al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);



- ⇒ Lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito di una serie di concause negative dal punto di vista economico/finanziario che hanno determinato un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e la capacità di farvi fronte;
- ⇒ La debitrice si trovano in stato di sovraindebitamento, così come definito dalla normativa vigente in materia, per fattori non previsti e non prevedibili.

Sulla base di quanto innanzi illustrato questa difesa ritenere sostenibile, fattibile e coerente la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti presentata dalla sig.ra Franca Mureddu prevedendo il pagamento integrale delle spese di procedura (compensi OCC) e dei compensi legali e nella decurtazione del 60% dei debiti chirografari.

Il piano pur determinando come precisato in precedenza la falcidia dei crediti assunti, assicurerebbe comunque a tutti i creditori il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in sede liquidazione anche e soprattutto in ragione della assenza di collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione ed avuto riguardo all'assenza di beni immobili di proprietà ed al valore di mercato dei mobili di proprietà.

Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra Franca Mureddu, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Cassino, in persona del designando Giudice Delegato affinché, previa verifica dell'ammissibilità giuridica e fattibilità economica del piano proposto e della idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento di tutti i crediti:

- Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti ai fini dell'omologa dell'accordo disponendo la pubblicazione della proposta di piano sull'apposita area del sito web del Tribunale e demandando all'OCC il compito di darne comunicazione a tutti i creditori nei trenta giorni precedenti l'udienza e ciò al fine di consentire ai predetti creditori eventuali osservazioni da proporre nei successivi venti giorni;
- Voglia altresì disporre con il medesimo decreto la sospensione dei procedimenti di [esecuzione forzata](#) che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano nonché disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori ovvero disporre le misure che riterrà idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;
- Sempre per le medesime finalità ed in via cautelare si chiede accertarsi e dichiararsi **l'inopponibilità alla procedura dei contratti di cessione del quinto di cui in**



narrativa, con ogni conseguente statuizione, precisando che le trattenute nei confronti dei creditori IBL BANCA e SANTANDER CONSUMER BANK sono regolarmente corrisposte e pertanto una volta omologato il piano il relativo credito verrà rideterminato, decurtando quanto pagato sino all'omologa ovvero dichiarare la sospensione, fino all'estinzione del piano, del prelevamento alla fonte della rata mensile trattenuta alla fonte sullo stipendio per contratto di cessione del quinto, inibendo a questi ultimi detti prelievi.

- Sempre in via cautelare, si chiede All'Ill.mo Tribunale Adito che, ai fini della conservazione del patrimonio della ricorrente e del concreto ed effettivo conseguimento del principio della "par condicio creditorum", adotti tutti i provvedimenti tipici della procedura incardinata previsti per legge, dandone comunicazione ai terzi interessati a mezzo notifica dell'emanando provvedimento.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della proposta, così come formulata e per la quale è stata redatta relazione di fattibilità e, cioè, con ipotesi di falcidia dei debiti, Voglia il Tribunale adito disporre le integrazioni necessarie al fine di convertire la detta proposta in ipotesi di rientro integrale di tutte le esposizioni debitorie.
- Voglia, disporre che il compenso spettante in favore dell'O.C.C. debitamente decurtato del 40% ed in favore dello scrivente difensore siano pagati con i tempi e nelle modalità individuate nel Piano proposto ovvero, in caso di rideterminazione dell'importo in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, secondo le tempistiche e le modalità che saranno stabilite dall'adito Tribunale.

IN VIA ISTRUTTORIA

Questa difesa produce mediante deposito nel fascicolo telematico dell'instaurando procedimento la documentazione di seguito trascritta:

- Relazione di fattibilità redatta dal nominato O.C.C. Dott.ssa Commercialista Elettra Orlandi;
- 1. certificato contestuale famiglia e residenza;
- 2. ultime tre buste paga;
- 3. documento identità e tessera sanitaria;
- 4. estratto di ruolo Agenzia Entrate/Riscossione;
- 5. certificato di proprietà del veicolo;
- 6. crif;
- 7. contratto Santander ed allegati al contratto;
- 8. contratto BCC ed allegati contratto;
- 9. precisazione del credito Kruk Italia Srl;
- 10. contratto BMW Bank GMBH;
- 11. contratto Agos Ducato Spa;
- 12. contratto IBL Banca Spa;
- 13. contratto Findomestic SpA;
- 14. carta di circolazione veicolo;
- 15. cedolino pensione coniuge, visura cancellazione ditta individuale;
- 16. documentazione medica ricorrente;



17. estratto conto corrente ultimo semestre;
18. certificato ex art 335 Cpp;
19. CU ultimo triennio;
20. nota spese compensi OCC;
21. nota spese compensi legali;
22. certificato carichi pendenti Agenzia Entrate;
23. istanza nomina OCC e provvedimento di nomina;
24. certificato disoccupazione figlio;
25. certificati medici incidente figlia Perruzza Martina.

Con espressa riserva di produrre ulteriore documentazione ove ritenuta necessaria per la definizione del presente procedimento.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/02 il contributo unificato da versare per la presente procedura è pari ad € 98,00.

Salvis iuribus

Sora/Cassino, 08 marzo 2023

Avvocato Francesca Mazzenga

